



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 7 del 02 – 04 - 2024

Al Vicepresidente della Giunta regionale
della Campania con delega all' Ambiente
Avv. Fulvio Bonavitacola

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Antonella PICCERILLO recante: <<Chiarimenti urgenti in merito all'affidamento del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Distrettuale Sannita>>.

PREMESSO CHE

in data 31.1.23 il Consiglio Comunale di Benevento ha approvato la Delibera n. 1/2023 avente a oggetto: *"Affidamento servizio idrico integrato dell'Ambito Distrettuale Sannita adesione al deliberato Eic 69/2022 ed approvazione Statuto Società Mista 'Sannio Acque Srl'";*

a seguito di trasmissione di detta delibera consiliare alla Corte dei Conti, la Sezione di Controllo della stessa Corte, con deliberazione n. 166 del 24.05.2023, **ha reso parere negativo in ordine all'acquisizione da parte del Comune di Benevento di quote della società Sannio Acque s.r.l.**, ritenendo non correttamente assolto l'onere istruttorio e motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (CAMPANIA 166/2023/PASP del 24.5.23).

CONSIDERATO CHE

la pronuncia della Corte si fonda, principalmente, sulla necessità che la sostenibilità finanziaria, sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario, dovesse essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche, e precisamente:

CHE l'atto deliberativo di acquisizione delle partecipazioni, secondo la Corte, andava quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intendeva avviare (o proseguire) le cui previsioni sarebbero dovute essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne esponessero le ipotesi di sviluppo;

CHE mancavano una relazione istruttoria così e un raffronto costi-benefici in grado di giustificare la partecipazione e l'uscita economica sopportata dall'Ente locale (pari a due euro per abitante) in relazione a: efficienza del servizio tramite società mista pubblica privata rispetto al modello gestionale precedente; redditività dell'investimento in termini di ritorno economico, in termini di piano economico finanziario e di raggiungimento del *"break even point"*; numero, quantità e modalità di gestione del personale;

CHE mancava il Piano economico finanziario dell'Ente Idrico Campano.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

E, CHE, in definitiva, secondo la Corte, non sussistono le condizioni di operatività previste dall'art. 5, comma 1, del Testo Unico sulle Società partecipate, secondo cui *si prescinde dalla analitica motivazione solo quando la costituzione di una società partecipata sia prevista per legge*, atteso che dall'analisi della normativa statale e regionale non si ricava un espresso obbligo di costituzione o di acquisizione di quote societarie.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

a seguito di tanto, ritornava in approvazione in Consiglio Comunale la Delibera n. 67/2023, avente pari oggetto, con cui si affermava la necessità di *dover discostarsi dal richiamato parere della Corte dei Conti, in applicazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 175/2016, e conseguente doverosa specificazione delle analitiche ragioni alla base della determinazione*, allegando allo schema di deliberato consiliare tutti gli atti di programmazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII da parte della costituenda società Sannio Acque, così come approvati dall'Ente Idrico Campano, dai quali mutuare gli elementi utili al superamento dei rilievi critici espressi dalla Corte dei Conti.

PRESO ATTO CHE

nel frattempo, con deliberazione n. 326 del 20.12.23, la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ha emesso parere negativo anche sulla Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.10.23 del Comune di Paduli (BN), di contenuto perfettamente sovrapponibile alla delibera n. 67/2023 del Comune di Benevento;

questa nuova pronuncia ribadisce quanto già espresso nella precedente, rispetto all'onere di motivazione - che quindi non risulta superato dalle integrazioni delle delibere n. 67 del Comune di Benevento e n. 17 del Comune di Paduli - ed aggiunge ulteriori pesanti rilievi in merito al contenuto del deliberato, agli allegati, principalmente lo Statuto della costituenda Sannio Acque S.r.l., nonché all'iter procedimentale. Tra questi, si riportano in sintesi principalmente:

1. Onere di motivazione analitica, che ai sensi dell'art. 5 del TUSP è in capo ai singoli Enti che hanno deliberato e non può essere assolto richiamando gli atti dell'EIC: "Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, non sussistono le condizioni di operatività dell'art. 5 comma 1 del T.U.S.P., secondo cui si prescinde dalla analitica motivazione quando la costituzione di una società è prevista per legge. (ex multis Campania 118/2023/PASP). Infatti, all'analisi della normativa statale e regionale non si ricava un espresso obbligo di costituzione o di acquisizione di quote societarie";
2. Assenza di asseverazione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 14 comma 4 DLGS 201/2022. Secondo la deliberazione della Corte dei Conti, l'asseverazione del PEF risponde all'esigenza di evitare situazioni di criticità per l'ente e certifica la realizzabilità e sostenibilità economica del modello progettuale, garantendo sostenibilità effettiva, ponderata e realistica dell'operazione prevista, così come della compatibilità delle previsioni con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (v. Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 174/2023/PASP);
3. Mancata consultazione pubblica: con riferimento agli oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5 del TUSP, la Corte rammenta che il comma 2 prevede un ulteriore adempimento: l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di



GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere sottoposto da parte degli enti locali a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;

4. Durata della società: secondo la Corte dei Conti, considerando che a dicembre 2023, la società Sannio Acque s.r.l. non è stata ancora costituita, con conseguente slittamento delle previsioni contenute nel PEF (che andrebbe quindi aggiornato), non si comprende la scelta della durata della società (al 31/12/2050) che, quanto meno, avrebbe dovuto allinearsi alle previsioni di durata dell'affidamento del servizio (fino al 2051). Anche perché occorre rispettare la previsione contenuta nell'art. 17 (Società a partecipazione mista pubblico-privata) del TUSP che al comma 3 così dispone: "La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione". (v. Tar Lazio, Roma, Sez. 2° bis n. 17846/2023).

5. Rilievi sullo Statuto della Sannio Acque S.r.l.:

a) obbligo di oggetto esclusivo per le società miste: i commi 4 e 5 dell'art. 3 dello Statuto contengono alcune disposizioni che appaiono tra di loro difficilmente conciliabili: "4 - La Società è in ogni caso vincolata a realizzare, direttamente e a mezzo dei propri Soci, la propria attività esclusivamente per conto e a favore degli enti del Distretto del Sannio. 5 - La Società è in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci". Il comma 5, infatti, ricalca quanto statuito dall'art. 16 del Dlgs. 175/2016 (rubricato *Società in house*): "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci", mentre in caso di società mista l'oggetto deve essere esclusivo, così come previsto dall'art. 3 dello Statuto. Ulteriori commi dell'art. 3 destano dubbi nella Corte rispetto all'oggetto esclusivo della società mista (6. E 7.) e anche queste disposizioni sembrano mutuare il disposto normativo dell'art. 16 (dedicato all'*in house*) del TUSP mettendo così in dubbio l'effettiva esclusività dell'oggetto sociale richiesta dalla normativa per la società mista (v.art.17 TUSP);

b) divieto del soccorso finanziario: l'articolo 7 dello Statuto prevede le cd. "riserve targate" che non sono distribuibili ai soci e non possono essere rimborsate o assegnate, se non nelle specifiche ipotesi indicate al comma 5 dello stesso articolo. Si tratta di somme riferibili a ciascun socio che le ha conferite e che possono essere utilizzate a copertura delle perdite, tuttavia se il socio non risulta titolare di "riserve targate in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria "riserva targata" mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto, e senza obbligo di restituzione, in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza". Secondo la Corte tale previsione rappresenta un consistente rischio finanziario per il socio pubblico e violazione del divieto del soccorso finanziario di cui all'art. 14 TUSP. Inoltre, tale previsione contraddice l'affermazione dell'ente, contenuta nella deliberazione n. 17/2023 del Comune di Paduli (e parimenti nella delibera 67/2023 del Comune di Benevento), secondo cui sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi in ragione della rispettiva consistenza demografica. c) distribuzione del rischio: con particolare riferimento al socio privato, l'art. 13 dello Statuto al comma 9, prevede che "Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari: a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato, b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti; e al comma successivo dello stesso articolo: "Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio Privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati alla società, da regolarsi con atti convenzionali fra le parti". Con questa formulazione si assicura al socio privato, al termine della concessione, e indipendentemente dall'andamento della società, il recupero del capitale sociale, in contrasto anche con la distribuzione del rischio che, nella concessione, è in capo al socio privato. Addirittura, anche nel caso in cui il socio privato dovesse essere escluso dall'Assemblea per gravi inadempienze, avrebbe comunque diritto ad essere liquidato entro dodici mesi con una somma pari alla propria quota di

Consiglio Regionale della Campania

Centro Direzionale, Isola F/13 – 80143 NAPOLI

Tel. 081 - 7783233 e-mail: piccerillo.ant@cr.campania.it



GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

partecipazione al capitale sociale versato e alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti. A questo proposito la Corte di Cassazione si è così pronunciata: *“deve considerarsi che il socio di una società a responsabilità limitata non potrebbe mai vantare un diritto di restituzione del conferimento in conto capitale versato al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, posto che il conferimento fa parte del capitale di rischio delle società e non costituisce un finanziamento su cui il socio può vantare un diritto di restituzione”*;

c) conferimenti di “terzi”: altro punto critico si rinviene al comma 4 dell’art.7, nella parte in cui si fa riferimento alle riserve create con conferimenti eseguiti “da parte di terzi”, non comprendendosi chi possano essere i terzi.

RILEVATO CHE

il Comune di Benevento non ha ottemperato all’obbligo di trasmissione della Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2023 all’Agcom, come espressamente richiesto per legge e richiamato anche nell’invito all’Ente di cui al parere del Collegio dei Revisori del 14.7.23 allegato alla delibera di consiglio comunale n. 67/2023;

CHE i rilievi formulati dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania nella deliberazione n. 326 del 20.12.2023 evidenziano sostanziali carenze nel procedimento amministrativo ed espongono i comuni sanniti che hanno aderito a ‘Sannio Acque srl’ ad un rischio finanziario e contabile;

CHE all’Odg del Consiglio comunale di Benevento, il prossimo 8 aprile, si voterà la proposta di annullamento in autotutela della delibera n. 67/2023, relativa al servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale sannita;

E, CHE la società Sannio Acque srl non è stata ancora costituita né è stata bandita la gara per l’individuazione del socio privato della stessa da parte della Regione Campania.

TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO, il sottoscritto Consigliere regionale.

INTERROGA

Il Vicepresidente delegato per sapere se e quali iniziative di competenza intenda la Giunta assumere in merito ai fatti evidenziati affinché i comuni sanniti che hanno aderito alla società ‘Sannio Acque srl’, alla luce della deliberazione n. 166 del 24.05.2023 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania e della deliberazione n. 326 del 20.12.2023 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Campania, sanino i profili amministrativi e contabili evidenziati dalla magistratura contabile e, inoltre, quali iniziative voglia porre in essere al fine di evitare danni erariali futuri connessi a eventuali illegittimità amministrative causate dai procedimenti illustrati.

Il Consigliere